



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 1

“Assetto istituzionale e territoriale degli enti locali”

autonomielocali.servizio1@regione.sicilia.it

Prot. n. 2990

Palermo li 06 MAR 2020

CIRCOLARE n. 6 del 08-03-2020

Oggetto: L.R. n. 6 del 3 marzo 2020 pubblicata sul Suppl. ord. alla GURS (p. I) n. 12 del 6 marzo 2020 “*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie*”. Art. 2 “*Statuti degli enti di area vasta*”.

Ai Commissari straordinari delle Città Metropolitane
Ai Commissari Straordinari dei Liberi Consorzi Comunali

e, p.c.

Ai Sindaci delle Città metropolitane
Ai Segretari Generali delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali

LORO SEDI

La legge regionale n. 6 del 3 marzo 2020, pubblicata sul Suppl. ord. alla GURS (p. I) n. 12 del 6 marzo 2020 “*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta. Disposizioni varie*” stabilisce, all’art. 2 “*Statuti degli enti di area vasta*”, un termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore per la proposizione, da parte dei commissari straordinari di cui all’art. 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m.i., nelle more dell’insediamento dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, degli statuti dei medesimi enti di area vasta.

La problematica della redazione degli statuti richiede un’attenta e puntuale analisi della configurazione amministrativa dei nuovi enti, volta a cogliere l’opportunità posta dal legislatore che riconfigura il ruolo e la struttura organizzativa dell’ente e comporta la puntuale disamina dei testi coordinati delle due precedenti norme regionali in materia, la legge n. 8 del 24 marzo 2014 e la legge n. 15/2015.

Tali norme delineano le finalità dell’istituzione dei nuovi enti, volta a razionalizzare l’erogazione dei servizi al cittadino e conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione. Agli stessi viene pertanto attribuita potestà statutaria e regolamentare, vengono definite le caratteristiche degli statuti e le modalità di approvazione, concedendo dei margini di scelta nella redazione dei medesimi, tenendo conto comunque dei vincoli imposti dal legislatore.

La legge definisce nel dettaglio ciò che i nuovi statuti dovranno stabilire, e cioè:

- le norme fondamentali di organizzazione;
- le attribuzioni degli organi;
- le modalità per assicurare il rispetto della parità di genere;
- le modalità per assicurare le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;
- la disciplina dei rapporti tra i comuni e le unioni dei comuni compresi nel proprio territorio, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni dei

comuni, prevedendo la loro eventuale differenziazione per aree territoriali omogenee, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;

- l'utilizzo delle strutture immobiliari del libero Consorzio a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- le modalità d'esercizio della rappresentanza legale, anche in giudizio;
- la disciplina degli istituti di partecipazione dei cittadini, compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo;
- le modalità di esplicazione dell'iniziativa popolare di deliberazioni;
- l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale;
- le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse;
- le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio;
- le modalità relative alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità;
- lo stemma e il gonfalone;
- al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, l'individuazione di sistemi di controllo interno in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali.

Dall'esame della predetta elencazione si può già evincere la composizione dettagliata degli statuti da adottare, e la organizzazione dei relativi articolati, che per i liberi Consorzi comunali potrebbe seguire la seguente forma:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma

Art. 3 Obiettivi, finalità, vincoli e principio di sussidiarietà

Art. 4 Modalità di gestione dei servizi

Art. 5 Accordi di programma

Art. 6 Conferenza dei servizi

Art. 7 Strutture immobiliari

Art. 8 Stranieri residenti

Art. 9 Cittadini diversamente abili

Titolo II Funzioni amministrative

Art. 10 Servizi sociali e culturali

Art. 11 Sviluppo economico

Art. 12 Sviluppo turistico

Art. 13 Organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente

Art. 14 Altre funzioni

Titolo III Organizzazione istituzionale

Art. 15 Organi del Libero Consorzio

Art. 16 Status degli amministratori

Art. 17 Il Presidente

Art. 18 Elezione del Presidente

Art. 19 Cessazione dalla carica di Presidente

Art. 20 Il Consiglio

Art. 21 L'Assemblea

Art. 22 Partecipazione dei cittadini

Art. 23 Parità di genere

Titolo IV Organizzazione burocratica

Art. 24 Il Segretario

Art. 25 Il personale

Art. 26 I dirigenti

Titolo V Finanze e bilancio

Art. 27 Autonomia finanziaria

Art. 28 Collegio dei revisori dei conti

Titolo VI Norme finali e di rinvio

Art. 29 Prescrizioni statutarie

Art. 30 Modifiche allo Statuto

Art. 31 Entrata in vigore

Art. 32 Norma di rinvio

Parallelamente, alle Città metropolitane viene attribuita potestà statutaria e regolamentare, e vengono definite le caratteristiche degli statuti. Essi devono stabilire:

- le norme fondamentali di organizzazione;
- le attribuzioni degli organi;
- le modalità per assicurare il rispetto della parità di genere;
- le modalità per assicurare le forme di garanzia e di partecipazione delle opposizioni;
- la disciplina dei rapporti tra i comuni e le unioni dei comuni compresi nel proprio territorio, individuando le modalità di organizzazione, di esercizio e di coordinamento delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione unitaria delle funzioni e dei servizi eventualmente differenziate per aree territoriali omogenee, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza e riduzione della spesa;
- l'utilizzo delle strutture immobiliari della Città metropolitana a favore dei comuni che ne fanno parte e viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- le modalità d'esercizio della rappresentanza legale, anche in giudizio;
- la disciplina degli istituti di partecipazione dei cittadini, compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo;
- le modalità di esplicazione dell'iniziativa popolare di deliberazioni;
- l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale;
- le forme di democrazia partecipativa, con modalità che assicurino il rispetto della partecipazione dei cittadini residenti e delle comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse;
- le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri residenti nel territorio;
- le modalità relative alla piena realizzazione dell'integrazione dei cittadini diversamente abili nella vita della comunità;
- lo stemma e il gonfalone;
- al fine di garantire il funzionamento dell'ente secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, l'individuazione di sistemi di controllo interno in linea con quanto stabilito dalle disposizioni regionali.

Dall'esame della predetta elencazione si può già evincere la composizione dettagliata degli statuti da adottare, e la organizzazione dei relativi articolati, che per le Città metropolitane potrebbe seguire la seguente forma:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma

Art. 3 Obiettivi, finalità, vincoli e principio di sussidiarietà

- Art. 4 Modalità di gestione dei servizi
- Art. 5 Accordi di programma
- Art. 6 Conferenza dei servizi
- Art. 7 Strutture immobiliari
- Art. 8 Stranieri residenti
- Art. 9 Cittadini diversamente abili

Titolo II Funzioni amministrative

- Art. 10 Servizi sociali e culturali
- Art. 11 Sviluppo economico
- Art. 12 Sviluppo turistico
- Art. 13 Organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente
- Art. 14 Altre funzioni

Titolo III Organizzazione istituzionale

- Art. 15 Organi della Città metropolitana
- Art. 16 Status degli amministratori
- Art. 17 Il Sindaco metropolitano
- Art. 18 Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano
- Art. 19 Il Consiglio metropolitano
- Art. 20 la Conferenza metropolitana
- Art. 21 Partecipazione dei cittadini
- Art. 22 Parità di genere

Titolo IV Organizzazione burocratica

- Art. 23 Il Segretario
- Art. 24 Il personale
- Art. 25 I dirigenti

Titolo V Finanze e bilancio

- Art. 26 Autonomia finanziaria
- Art. 27 Collegio dei revisori dei conti

Titolo VI Norme finali e di rinvio

- Art. 28 Prescrizioni statutarie
- Art. 29 Modifiche allo Statuto
- Art. 30 Entrata in vigore
- Art. 31 Norma di rinvio

In entrambe le tipologie di enti di area vasta i nuovi statuti dovranno disciplinare gli organi e le loro attribuzioni, senza riproporre gli istituti già esistenti presso le ex province regionali (commissioni, conferenze dei capigruppo, ecc.), non più giustificabili in enti di secondo livello, configurando i rapporti tra i nuovi organi in funzione delle finalità dell'istituzione dei nuovi enti stabilita dall'art. 1 comma 1 della l.r. 8/2014, cioè la razionalizzazione dell'erogazione dei servizi al cittadino e il conseguimento di riduzioni dei costi della pubblica amministrazione.

Non risulta proponibile l'utilizzo, quale modello per la redazione dei nuovi statuti, degli ordinamenti delle province non siciliane, poiché la legge statale (n. 56/2014) ha drasticamente ridotto le funzioni degli enti di area vasta, mentre la Sicilia, pur adeguandosi alla normativa nazionale per gli aspetti connessi alla *governance* dei nuovi enti, ha deciso di non ridurre le funzioni, confermando invece quelle già attribuite alle province regionali con la l.r. 9/1986 e attribuendone anche ulteriori in materia di servizi sociali e culturali, sviluppo economico, organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente.

La modalità che appare confacente adottare nella redazione dei nuovi statuti è pertanto quella di ispirarsi, criticamente e riesaminandoli totalmente alla luce della normativa attuale specie riguardo agli aspetti della *governance*, ai precedenti statuti delle province regionali siciliane.

Si allegano pertanto, con finalità meramente indicative, schemi di statuto dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

Il Dirigente del Servizio
Vincenzo Fugaldi



Il Dirigente Generale
Margherita Rizza

